

Nota breve a CDA Roma 21.7.2016 n. 4012 in tema di spese di lite

SULLA MAGGIORAZIONE PER CARICO DI FAMIGLIA

Per l'applicazione corretta dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in tema di esonero dalle spese di lite per l'ipotesi di decisione negativa, si applica la maggiorazione pari ad € 1.032,00 per ogni familiare convivente con chi proponga giudizio per il riconoscimento dei benefici previdenziali e/o assistenziali. E' la conclusione cui giunge la Corte di Appello di Roma, con sentenza pubblicata oggi, che ha riformato - sullo specifico punto delle spese di lite e di CTU - la pronuncia del Tribunale che aveva ritenuto l'elevazione applicabile ai soli giudizi penali.

Per giungere a siffatta conclusione il Collegio ha verificato il portato letterale della norma di cui si discute, articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 che fanno specifico e diretto riferimento ai limiti di reddito stabiliti per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, come tale applicabile anche ai procedimenti civili.

Ne consegue, nel ragionamento della Corte, che la stessa norma dovrà trovare applicazione necessariamente anche alle modalità di calcolo del reddito rilevante dalla stessa stabilite, inclusa la considerazione del reddito dei familiari conviventi. Certamente si tratta di affermazione importante e di un passo avanti per la miglior tutela di invalidi e disabili, non abbienti, anche se la sentenza in concreto non arriva a determinare le effettive modalità di calcolo della soglia reddituale rilevante.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

composta dai signori Magistrati:


dott. Ermanno CAMBRIA	Presidente
dott. Donatella CASABLANCA	Consigliere
dott. Gualtiero MICHELINI	Consigliere rel.

all'udienza dell'11 luglio 2016

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa in grado di appello iscritta al n. 1229 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e Previdenza dell'anno 2013 promossa da:

 el. dom. in Roma, Via C. Poma 2 presso avv. Giuseppe Sante Assennato e Silvia Assennato che lo rappresentano e difendono per procura in atti

APPELLANTE

CONTRO

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - in persona del legale rappresentante *pro tempore*. el. dom. in Roma, Via dell'Amba Aradam 5 presso avv. Maria Pia Teti che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti

APPELLATO

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 3276/12 del 16.10.2012.

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in appello.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso in appello depositato il 18/3/2013 Patrizia Tamantini impugnava la sentenza sopraindicata con la quale il Tribunale aveva respinto la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (18/12/2009) e l'aveva condannata alla rifusione delle spese di lite ed al pagamento delle spese di CTU.

Resisteva al gravame l'INPS chiedendone il rigetto.

Disposto e svolto il rinnovo della consulenza tecnica medico-legale, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.

Parte appellante censura le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico incaricato nel giudizio di primo grado, sulle quali il Tribunale ha fondato la propria pronuncia di rigetto.

Il perito incaricato dalla Corte, rinnovate le operazioni peritali, svolto supplemento, ha accertato che l'istante, affetta dalle patologie riportate nella relazione, non si trova nelle condizioni sanitarie richieste dalla legge per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.

Le conclusioni dell'ausiliare, basate sull'esame obiettivo e sulla documentazione sanitaria acquisita ritualmente, risultato immuni da vizi logici e di metodo.

L'appello deve pertanto essere respinto quanto al merito.

E' invece fondata la doglianza relativa alla condanna al pagamento delle spese di lite.

La tesi del Tribunale, secondo la quale, per il calcolo dell'esonero dalle spese in caso di soccombenza ai sensi dell'art. 152 disp. att. cp.c., l'elevazione del limite di reddito con riferimento ai familiari conviventi opererebbe soltanto nel settore penale, non è condivisibile, atteso che la norma in questione fa riferimento ai limiti di reddito stabiliti dalla normativa sul patrocinio a spese dello Stato, applicabile anche ai giudizi civili, e, perciò, necessariamente, alle modalità di calcolo del reddito rilevante dalla stessa stabilite, inclusa la considerazione del reddito dei familiari conviventi.

La sentenza appellata deve pertanto essere parzialmente riformata con riguardo alla statuizione di condanna dell'originaria ricorrente al pagamento delle spese, che devono essere invece dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., così come quelle del presente grado di giudizio.

Le spese di c.t.u. del doppio grado, liquidate con separati decreti, sono poste a carico definitivo dell'INPS.



P.Q.M.

- visto l'art. 437 c.p.c.;
 - ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
 - in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, dichiara irripetibili le spese di lite del primo grado di giudizio;
 - dichiara irripetibili le spese del presente grado di giudizio;
 - pone a definitivo carico dell'INPS le spese di CTU del doppio grado.
- Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio dell'11 luglio 2016.

Il Consigliere estensore
dott. Gualtiero MICHELINI

Il Presidente
dott. Ermanno CAMBRIA

